



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 08/04/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 24 febbraio 2009, n. 67

Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi del D.lgs. 59/2005, rilasciata alla Italcave S.p.A. con sede legale in Taranto per l'impianto complesso di discarica per rifiuti speciali non pericolosi con annessa piattaforma di selezione ed inertizzazione (Codd. IPPC 5.1, 5.3 e 5.4), ubicato in Taranto, contrada La Riccia-Giardinello.

L'anno 2009, addì 24 del mese di Febbraio in Modugno, presso l'Assessorato all'Ecologia

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA,
ING. ANTONELLO ANTONICELLI

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

- vista la Deliberazione di giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

Sulla scorta dell'istruttoria espletata dalla Segreteria Tecnica su base provinciale e quella dell'Ufficio IPPC/AIA inerenti il procedimento tecnico amministrativo teso al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, successivamente indicata AIA;

ADOPTA IL SEGUENTE
PROVVEDIMENTO

Visto il D.lgs. 59/05: "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento atmosferico";

Viste:

- la Delibera di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della "Autorità competente". Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse";

- la Delibera di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: "Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione

integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”;

- la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia n. 58 del 5 febbraio 2007: “Costituzione delle Segreterie Tecniche”;

Visti inoltre

- la L. 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

- il D.lgs. 152/06: “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

- il D.lgs. 36/03: “Attuazione della direttiva 1999/31/Ce - discariche di rifiuti” e s.m.i.;

- la L.R. 30 del 3 ottobre 1986: “D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915. Smaltimento dei rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione”;

- la L.R. 17 del 13 agosto 1993: “Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani”;

- la L.R. 13 del 13 luglio 1996: “Nuove norme per l’accelerazione e lo snellimento delle procedure per l’attuazione del Piano regionale e della organizzazione dei servizi di smaltimento di rifiuti urbani. Modifiche e integrazioni alla l.r. 13.08.93 n. 17: “Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani””.

- il Decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia n. 41 del 6 marzo 2001: “Piano di gestione di rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate”;

- il Decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia n. 296 del 30 settembre 2002: “Decreto commissariale 06.03.2001, n. 41: “Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree inquinate”. Completamento, integrazione e modificazione”;

- il Decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale in Puglia n. 187 del 9 dicembre 2005: “Aggiornamento, completamento e modifica al piano regionale di gestione dei rifiuti in Puglia approvato con decreto commissariale n. 41 del 6 marzo 2001, così come modificato e integrato dal decreto commissariale del 30 settembre 2002, n. 296 “Piano di gestione dei rifiuti e di bonifica delle aree contaminate””;

richiamato il regolamento regionale 16 luglio 2007 n. 18 avente ad oggetto: “Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti (D.lgs. 152/06). Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo”;

vista la domanda e la relativa Documentazione Tecnica, presentata ai sensi del D.lgs. 59/05 dalla Italcave S.p.A., per l’acquisizione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto (Cod. IPPC 5.1, 5.3 e 5.4) di discarica per rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in Taranto, contrada La Riccia-Giardinello, acquisita dal Servizio Ecologia al protocollo n. 3458 del 28 febbraio 2007, costituito da:

- impianto captazione biogas, gestito dalla Marcopolo Engineering S.p.A. (solo primo motore);

- impianto di selezione;

- impianto di inertizzazione;

- discarica per rifiuti speciali non pericolosi composta da:

• I lotto: 85.595 mq - 2.616.146 mc (esistente);

• II lotto: 126.807 mq - 3.612.298 mc (da realizzare);

considerato che l’impianto è in parte già autorizzato all’esercizio in forza di numerosi provvedimenti, ed in particolare:

- il parere favorevole di VIA (Deliberazione della Giunta Regionale n. 3438 del 31.07.98) riguardante la realizzazione della discarica;

- il Decreto prefettizio di approvazione del progetto del 25 gennaio 2000, prot. N. 104/27/Gap;
- la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia e Ambiente della Provincia di Taranto, n. 33 del 27 febbraio 2004, di autorizzazione all'esercizio del I lotto;
- il parere favorevole di VIA (Determinazione del Dirigente Regionale n. 43 del 20 febbraio 2003) riguardante l'impianto per la selezione ed il trattamento dei soli rifiuti non pericolosi;
- la Deliberazione di Giunta Provinciale di Taranto, n. 293 del 21 ottobre 2003, di approvazione del progetto per la realizzazione di una piattaforma polifunzionale per la selezione e l'inertizzazione dei rifiuti;
- l'approvazione del piano di adeguamento al D.lgs. 36/03 (Determinazione del Dirigente della Provincia di Taranto n. 195 del 22.12.05);
- il parere favorevole di VIA (Determinazione del Dirigente Regionale dell'Ufficio VIA n. 338 del 4 giugno 2008) inerente la discarica;

Visti gli atti del complesso procedimento amministrativo di seguito riassunto:

vista la nota del Dirigente del Servizio Ecologia, prot. n. 5223 del 02.04.07, con la quale viene richiesta documentazione mancante al fine dell'adeguamento dell'istanza a quanto previsto dalla DGR n. 1388/06;

vista la nota della Società Italcave, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 7676 del 16.05.07, con la quale viene inoltrata la documentazione integrativa richiesta, ed in particolare:

- relazione tecnica rielaborata;
- tavola integrativa su rete idrica (n. rif. 6);

entrambe in sostituzione della documentazione precedentemente consegnata.

vista la nota del Dirigente del Servizio Ecologia, prot. n. 9689 del 18.06.2007, con la quale si comunicava l'avvio del procedimento in data 14.06.07;

vista la nota della Società Italcave, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 11760 del 19.07.07 con la quale venivano trasmesse le pubblicazioni (Quotidiano Puglia del 28.06.07) relative al solo impianto di discarica;

vista la convocazione per il Tavolo Tecnico, diramata dalla Provincia di Taranto ed acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 14624 del 24.09.08;

vista la nota dei Dirigenti del Servizio Ecologia e dell'Ufficio IPPC/AIA, prot. n. 17514 del 19.11.07 con la quale veniva indetta la Prima Conferenza dei Servizi per il giorno 26.11.2007, presso la sede dell'Assessorato Regionale all'Ecologia;

vista la nota di Arpa Puglia, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 17698 del 26.11.07, nella quale si comunicava l'impossibilità dell'Agenzia di partecipare alla CdS e si faceva rilevare la mancanza del Piano di Monitoraggio e Controllo fra la documentazione allegata dalla Società alla domanda di AIA;

viste le risultanze della prima Conferenza dei Servizi, presieduta dal Dirigente dell'Ufficio IPPC/AIA e tenutasi in data 26 novembre 2007, nel corso della quale:

- si evidenziava che per l'impianto oggetto della presente AIA era in corso il procedimento di VIA;
- si acquisiva l'istruttoria del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione;
- si acquisiva l'istruttoria della Provincia di Taranto;

vista la nota della Società Italcave, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 703 del 17.01.08, con la quale si trasmetteva una "Valutazione Emissioni Sonore" a firma di un tecnico abilitato e si comunicava l'avvio, a far data dal 08.10.07 della piattaforma di recupero energetico del biogas, gestita dalla Marcopolo Engineering SpA;

vista la nota dei Dirigenti del Servizio Ecologia e dell'Ufficio IPPC/AIA, prot. n. 1337 del 28.01.08, con la quale venivano trasmessi gli esiti della CdS tenutasi in data 26.11.07, con allegati il Verbale della CdS, un documento della Provincia di Taranto (prot. n. 54846 del 23.11.07 della Provincia di Taranto), la Scheda tecnica di valutazione elaborata dal Servizio Regionale Gestione Rifiuti e Bonifiche;

vista la nota della Società Italcave, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 2663 del 11.02.08, con la quale venivano trasmesse le integrazioni richieste durante la CdS del 26.11.07, ovvero:

- n. rif. 1: Relazione Tecnica di Integrazione;
- n. rif. 1.1: Scheda tecnica materiale inerte per copertura rifiuti;
- n. rif. 1.2: Domanda autorizzazione recupero energetico biogas;
- n. rif. 1.3: Particolare base pozzo percolato;
- n. rif. 1.4: Autorizzazione scarico su suolo e sub-irrigazione;
- n. rif. 1.5: Approvazione piano adeguamento D.lgs. 36/03;
- n. rif. 1.6.1: MUD Anno 2004;
- n. rif. 1.6.2: MUD Anno 2005;
- n. rif. 1.6.3: MUD Anno 2006;
- n. rif. 1.7: Relazione geologica;
- n. rif. 1.8: Approvazione VIA discarica;
- n. rif. 1.9: Approvazione VIA piattaforma trattamento rifiuti;
- n. rif. 1.10: Planimetria punti rilevamento e campionamento;
- n. rif. 1.11: Autorizzazione emungimento acqua da pozzo;
- n. rif. 1.12: Planimetria generale acque meteoriche;
- n. rif. 1.12.1: Particolare impianti raccolta e trattamento acque meteoriche;
- n. rif. 1.13: Rete idrica e fognaria;
- n. rif. 1.14: Planimetria aree deposito materiali;
- n. rif. 1.15: Tab. E3: Emissioni diffuse;
- n. rif. 1.16: Manuali manutenzione macchinari;
- n. rif. 1.17: Layout impianto selezione rifiuti;
- n. rif. 1.18: Relazione e computo della volumetria residua;
- n. rif. 1.19: Collaudi piattaforma trattamento rifiuti;

vista la nota del Comune di Statte, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 6346 del 23.04.08, con la quale lo stesso Comune chiede di essere invitato alla successiva CdS;

vista la Determinazione Dirigenziale Regionale n. 338 del 04.06.08, con la quale veniva rilasciato parere favorevole con prescrizioni di VIA alla discarica oggetto della presente AIA;

vista la nota del Dirigente dell'Ufficio IPPC/AIA, prot. n. 8308 del 09.06.08, con la quale veniva convocato il sopralluogo in data 27.06.08;

vista la nota della Provincia di Taranto, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 9344 del 30.06.08, con la quale la Provincia comunicava al Comune di Statte la convocazione del sopralluogo;

vista la nota del Comune di Statte, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 9466 del 01.07.08, con la

quale il Comune chiede il rinvio del sopralluogo già convocato e, contestualmente, la trasmissione di tutta la documentazione tecnica in istruttoria;

visto il verbale di Sopralluogo tenutosi in data 27 giugno 2008, nel corso del quale:

- la Provincia di Taranto consegnava un documento di osservazioni;
- l'ARPA e l'AUSL si riservavano l'espressione di parere nell'ambito della Conferenza di Servizi;
- venivano richieste integrazioni da parte di Regione e Provincia;

vista la nota della Società Italcave, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 9756 del 15.07.08, con la quale, a seguito delle richieste emerse in sede di sopralluogo, la Società Italcave trasmetteva la seguente documentazione:

- tav. 1 INT: Planimetria generale con indicazione insediamenti;
- tav. 2 A INT: Planimetria viabilità;
- tav. 2 B INT: Schema linee telefoniche e gasdotti;
- tav. 2 C INT: Schema linee elettriche;
- tav. 2 D INT: Schema linee acqua e fogne;
- tav. 2 E INT: Mappa tematica Corine Land Cover 2000;
- tav. SKYLINES: Viste paesaggio;
- tav. 3 A, B INT: Stralci di strumento di Programmazione/Pianificazione territoriale;
- tav. 4 INT: Piano di bacino;
- tav. 5 INT: Piano dei trasporti;
- tav. 6 INT: Piano di tutela delle acque;
- tav. 7 INT: Stato vegetazione;
- tav. 8 INT: Stato anemologico;
- tav. 9 INT: Copia istanza di richiesta CPI e corrispondenza intercorsa;
- tav. 10 INT: Relazione geologica ed idrogeologica con allegati Piani di caratterizzazione;
- tav. 11 INT: Relazione tecnica riassuntiva;

vista la nota del Dirigente dell'Ufficio IPPC/AIA, prot. n. 9738 del 14.07.08, con la quale veniva convocata la CdS per il 30.07.08;

vista la nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche prot. 4582 del 25.07.08, con la quale si trasmetteva il parere del proprio Comitato Regionale Tecnico Scientifico;

viste le note della Provincia di Taranto, proprio prot. n. 36348 del 17/07/08 e n. 37351 del 22/07/08 e, acquisite dal Servizio Ecologia al prot. n. 10566 e 10567 del 29.07.08, con le quali si comunicavano, conclusivamente, le determinazioni del Comitato Tecnico Provinciale - sezione AIA ed in particolare si forniva: "parere favorevole alle seguenti condizioni: 1) Che il fondo, le pareti e la copertura finale vengano realizzate in conformità a quanto previsto dal d. lgs. 36/03; 2) la copertura ricolmata venga realizzata con pendenze adeguate al fine di un rapido deflusso delle acque meteoriche; 3) che vengano eseguite con maggior dettaglio e in scala adeguata le sezioni già prodotte e che vengano rappresentate ulteriori sezioni visto che la discarica presenta una superficie di ingombro e delle altezze notevoli; 4) che venga predisposto in prossimità del corpo della discarica un ulteriore impianto di lavaggio dei pneumatici dei veicoli industriali; 5) che le barriere perimetrali di delimitazione delle aree siano di altezza non inferiore a m. 2; 6) che venga prodotta forma di mitigazione dell'impatto ambientale mediante piantumazione di essenze arbustive tipiche della macchia mediterranea, peraltro già previste dalla ditta e integrate da siepe continua (lentisco, terebinto mirto, corbezzolo); 7) che venga prodotta relazione fonometrica attestante il rispetto della L. 477/95 e successiva Legge regionale di settore.". Inoltre la Provincia faceva rilevare come nel corso del sopralluogo fosse emersa, tra gli altri, "... mancano dei

sistemi di sicurezza atti ad impedire la caduta accidentale di eventuali operatori e/o mezzi all'interno della discarica”;

vista la nota della Società Italcave, proprio prot. n. 186/DIR/2008 del 31/07/08, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 10801 del 31.07.08, con la quale si esprimevano riserve circa la legittimità della partecipazione del Comune di Statte al procedimento e circa la mancata conclusione dello stesso nei tempi di legge ed allo stesso tempo veniva trasmessa al Comune di Statte medesimo, tutta la documentazione tecnica su supporto informatico;

viste le risultanze della Conferenza dei Servizi del 30 luglio 2008, durante la quale:

- venivano acquisiti i seguenti ulteriori pareri:
- AUSL TA/1 - Dipartimento di Prevenzione, nota prot. n. 1806/I/SISP del 29/07/08, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 10870 del 04.08.08, con la quale “... in linea tecnica e per quanto di competenza, si esprime parere favorevole sulle valutazioni di cui all’oggetto”;
- Comune di Taranto, nota prot. n. 8131/GAB del 30/07/08 con la quale si esprimeva “... parere sfavorevole per le seguenti motivazioni: 1. per non idonea localizzazione del sito data la vicinanza al centro abitato; 2. per pericolo di rischio di crisi ambientale nella zona industriale; 3. per la presenza contestuale di altre discariche di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi” e venivano indicate, inoltre, una serie di prescrizioni;
- la Provincia ribadiva il proprio parere favorevole, come già espresso con nota proprio prot. n. 37351 del 22.07.08, e chiede idonea progettazione, a firma di tecnico abilitato, per la regimazione delle acque meteoriche;
- conclusivamente, a seguito della richiesta avanzata da parte del Comune di Statte, al quale non era pervenuta regolare convocazione, si stabiliva di rinviare la CdS stessa al 08.08.08;

vista la nota del Dirigente dell’Ufficio IPPC/AIA, prot. n. 10800 del 31.07.08, con la quale si riscontrava la suddetta nota della Società Italcave e, nel ribadire la volontà di ammettere il Comune di Statte a partecipare alla CdS in quanto comune limitrofo e, quindi, portatore di interesse, si confermava la CdS per il giorno 08.08.08;

vista la nota della Società Italcave, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 11453 del 08.08.08, con la quale si inoltravano le integrazioni richieste dalla Provincia di Taranto nelle note precedentemente citate, ovvero:

- Elab. 1: Relazione tecnica;
- Elab. 2: Relazione di adeguamento D.lgs. 36/03;
- Elab. 4: Relazione tecnica gestione acque meteoriche;
- Tav. 1 bis: Elenco aggiornato della documentazione presentata;
- Tav. 1: Nuova planimetria generale;
- Tav. 7: Piano di abbancamento della volumetria residua;
- Tav. 8: Modalità di chiusura definitiva dell’impianto;
- Tav. 9: Piano quotato di colmata;
- Tav. 10: Riliavo e computo per la verifica della struttura e dell’assestamento della discarica a tutto il 1° luglio 2008;
- Tav. 11: Sezioni.

vista la ulteriore nota della Società Italcave, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 11452 del 08.08.08, con la quale si inoltravano le integrazioni richieste dalla Provincia di Taranto nelle note precedentemente citate, ovvero:

- Elab. 1: Relazione tecnica;
- Elab. 2: Relazione di adeguamento D.lgs. 36/03;

- Elab. 4: Relazione tecnica gestione acque meteoriche;
- Tav. 1 ter: Elenco aggiornato della documentazione presentata;
- Tav. 1: Planimetria generale (sostituisce la tav. 1 presentata alla Regione in data 21/07/2008);
- Tav. 7.01: Piano di abbancamento della volumetria residua (sostituisce la tav. 7 presentata alla Regione in data 21/07/2008);
- Tav. 8.01: Modalità di chiusura definitiva dell'impianto (sostituisce la tav. 8 presentata alla Regione in data 21/07/2008);
- Tav. 9.01: Gestione acque meteoriche dopo copertura finale;
- Tav. 10: Rilievo e computo per la verifica della struttura e dell'assestamento della discarica a tutto il 1° luglio 2008;
- Tav. 11.01: Sezioni (sostituisce la tav. 11 presentata alla Regione in data 21/07/2008);

vista la nota della Società Italcave, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 11625 del 20.08.08 nella quale, a seguito della CdS tenutasi in data 30.07.08, si rispondeva ai quesiti ed ai chiarimenti richiesti;

viste le risultanze della seconda Conferenza dei Servizi, tenutasi il giorno 8 agosto 2008, nel corso della quale:

- la Provincia di Taranto ribadiva il proprio parere favorevole con le prescrizioni fornite in precedenza;
- l'ARPA, nel presentare un proprio documento tecnico, si riservava di esprimere il proprio parere in attesa di poter verificare il Piano di Monitoraggio e Controllo;
- il Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche della Regione chiedeva tempo per poter valutare le ulteriori integrazioni fornite in precedenza dalla Società;
- le Amministrazioni comunali di Taranto e Statte (TA), presentavano un documento congiunto, alla luce del quale esprimevano parere contrario all'impianto di cui all'oggetto, per i seguenti motivi:
- "nello stesso perimetro della Italcave" la Società esercita ulteriori attività (deposito di pet-coke, estrazione inerti, recupero rifiuti inerti, bonifica di ex discarica di RSU del Comune di Taranto), che andrebbero considerate nel loro complesso;
- "sarebbe opportuno che fosse chiarito se la discarica in questione avrebbe mai potuto ricevere detti RSU";
- "la circostanza che l'impianto rientri nella definizione di 'esistente' non appare corretta";
- la D.G. regionale 3438 del 31.07.98 [provvedimento di VIA del '98] riguarda un progetto di intervento assolutamente differente da quello che oggi è all'esame. A sostegno di ciò, si cita la nota prot. n. 41059 del 12.09.06 della Provincia di Taranto, "che parla di procedimento invalido ed inefficace";
- la VIA regionale del 2008 sarebbe "probabilmente intrisa di errori ed omissioni che se dimostrati aprirebbero rilevanti scenari giudiziari".

visto, inoltre, che nella predetta seconda Conferenza dei Servizi, vengano sottolineato che:

- l'impianto oggetto della presente Autorizzazione ha superato positivamente la procedura regionale di VIA, con Determina Dirigenziale n. 338 del 4 giugno 2008, nella quale si è prescritto un conferimento massimo di rifiuti pari a 2.000 t/giorno, e che tale valore limite va assolutamente rispettato;
- la presente Autorizzazione non consente l'attivazione del secondo motore per il recupero energetico del biogas, che potrà avvenire successivamente ad acquisizione del parere favorevole espresso dal CRIAP, le cui eventuali prescrizioni dovranno essere rispettate dalla Società e considerate come parte integrante del presente provvedimento;
- la presente Autorizzazione non consente la realizzazione di un impianto di trattamento del percolato;
- il nuovo lotto (Il lotto) da realizzarsi nell'ex deposito di "pet coke" dovrà garantire i requisiti di sicurezza in accordo a quanto previsto dal D.lgs. 36/03 e che pertanto, prima dell'allestimento dello stesso, il gestore dovrà fornire agli Enti di controllo evidenze in merito;
- la pubblicazione effettuata dalla Società su un quotidiano, finalizzata a garantire l'accesso al pubblico

delle informazioni, riguardava la sola discarica e non anche gli impianti di selezione ed inertizzazione;

vista la nota della Società Italcave, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 12065 del 02.09.08, con la quale si trasmettevano le nuove pubblicazioni (Quotidiano di Puglia del 11.08.08), resi necessarie visto che, in occasione della CdS del 08.08.08, era emerso che nelle precedenti pubblicazioni (Quotidiano Puglia del 28.06.07) era stata comunicata l'apertura del procedimento a riguardo della sola discarica e non anche della piattaforma di selezione e dell'impianto di inertizzazione;

vista la nota del Dirigente dell'Ufficio IPPC/AIA, prot. 12714 del 16.09.08, con la quale si comunicava all'Ufficio Regionale VIA che nel corso della CdS del 08.08.08 erano emerse delle osservazioni critiche dei Comuni di Taranto e Statte riguardanti la VIA favorevole rilasciata alla Società Italcave in data 04.06.08;

viste le risultanze della terza Conferenza dei Servizi, presieduta dal Dirigente dell'Ufficio IPPC/AIA, inizialmente convocata per il giorno 12 settembre 2008 e successivamente spostata e tenutasi il giorno 19 settembre 2008; in tale occasione:

- l'Ufficio IPPC/AIA rispondeva, con nota prot. n. 12834 del 19.09.08, alle perplessità espresse nel documento congiunto presentato nella precedente C.d.S. dai Comuni di Taranto e Statte (TA), trasmesso con nota del Comune di Statte (TA), prot. n. 0012451 del 08.08.08: in particolare precisando che:

- le altre attività non risultano svolte nel perimetro dello stabilimento in questione, bensì nella più ampia area di proprietà dello stesso gestore, fisicamente divisa, e pertanto non devono essere ricomprese nell'AIA giusta circolare del MATT del 13 luglio 2004, che definisce le "attività connesse";
- lo spostamento degli RSU è stato effettuato a seguito dell'ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia n. 32/Cd del 29.12.04, e pertanto quanto fatto rilevare risulta estraneo all'oggetto del procedimento AIA;
- nel caso di specie, non è rilevante che l'impianto in questione rientri o meno nella nozione giuridica di "impianto esistente", posto che comunque non può dubitarsi che l'attività sia soggetta ad AIA;
- la nota dei Comuni non spiega esattamente in cosa il progetto presentato differirebbe rispetto a quello già oggetto di VIA del 1998, limitandosi ad operare un generico riferimento alla nota provinciale di Taranto. La VIA del 1998 risulta essere, a tutt'oggi, valida ed efficace, avendo anche costituito il presupposto della successiva determinazione favorevole di VIA del 2008;
- le questioni sollevate dai Comuni di Taranto e Statte sulla VIA del 2008 risultavano già essere state affrontate nell'ambito dell'istruttoria della stessa VIA. Ad ogni buon conto, l'Ufficio AIA chiedeva un ulteriore parere all'Ufficio VIA sulla questione, con nota prot. n. 12714 del 16.09.08

- ciononostante i due Comuni confermavano in toto quanto già richiamato nel documento con l'espressione del parere contrario evidenziato in precedenza;

- l'ARPA Puglia esprimeva parere favorevole per quanto di propria competenza sul Piano di Monitoraggio e Controllo;

- l'Ufficio Regionale VIA comunicava di aver trasmesso, con nota del Servizio Ecologia, prot. 12763 del 16.09.08, al proprio Comitato Tecnico l'incartamento della VIA precedentemente rilasciata in data 04.06.08, per fugare ulteriormente le perplessità espresse dai comuni di Taranto e Statte (TA) riguardanti la VIA regionale del 04.06.08, in merito a: distanza della discarica dal centro abitato di Statte, errore materiale nel calcolo delle volumetrie e volumi di percolato;

- con riferimento alla citata nota dell'Ufficio VIA, la Società preannunciava ricorso;

vista la nota del Dirigente dell'Ufficio IPPC/AIA, prot. n. 12834 del 19.09.08, con la quale si riscontrava

la precedente nota dei sig.ri Sindaci di Taranto e Statte, come sopra dettagliato;

vista la nota del Dirigente dell'Ufficio VAS, già Dirigente dell'Ufficio VIA al momento del rilascio della D.D. n. 338/08, prot. n. 13328 del 24.09.08, con la quale venivano richiesti al Comitato VIA gli opportuni approfondimenti circa le questioni sollevate dai sig.ri Sindaci di Taranto e Statte durante la CdS del 08.08.08;

vista la nota del Dirigente del Servizio Ecologia, prot. 13329 del 24.09.08, con la quale si chiede all'ARPA di esprimersi in merito alla "questione del percolato", sollevata dai sig.ri Sindaci di Taranto e Statte durante la CdS del 08.08.08;

vista la nota del Dirigente del Servizio Ecologia, prot. n. 13634 del 30.09.08, con la quale si comunicava che, in attesa delle valutazioni tecniche del Comitato VIA, in merito alle questioni sollevate dai sig.ri Sindaci di Taranto e Statte durante la CdS del 08.08.08, l'efficacia della VIA rilasciata con D.D. n. 338 del 04.06.08, veniva temporaneamente sospesa;

vista la nota del Dirigente dell'Ufficio IPPC/AIA, prot. n. 13727 del 03.10.08, con la quale si inoltra all'ARPA, DAP di Taranto, la succitata nota prot. n. 13329 del 24.09.08;

vista la nota del Dirigente dell'Ufficio VIA, prot. n. 13875 del 06.10.08, con la quale veniva comunicato l'avvio del procedimento di riesame relativo al parere favorevole di VIA espresso con Determinazione Dirigenziale n. 338 del 04.06.08 e riguardante l'impianto oggetto della presente AIA;

vista la nota del Dirigente del Servizio Ecologia, prot. n. 14558 del 17.10.08, con la quale si trasmettevano le risultanze della riunione del Comitato Regionale di VIA, in relazione alla nota dei sigg. Sindaci dei Comuni di Taranto e Statte, e si concludeva, esaminate tutte le eccezioni mosse dai Sindaci, confermando le valutazioni già espresse ed integralmente riportate nel parere favorevole di VIA già rilasciato;

vista la nota della Società Italcave, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 15235 del 28.10.08, con la quale veniva inviato un aggiornamento della "Scheda A";

visto il parere del Comitato Regionale Tecnico Scientifico "Rifiuti", trasmesso con nota del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche prot. n. 6652 del 05.11.08, nel quale - considerate le integrazioni presentate in sede di CdS del 30.07.08 - si prescriveva che le attività di inertizzazione possano essere attivate solo a seguito di adeguate integrazioni riguardanti i processi di trattamento;

vista la nota dell'ARPA, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 16130 del 17.11.08, nella quale si evidenziava che l'Agenzia non aveva a propria disposizione il materiale necessario per soddisfare le richieste di cui alle succitate note prot. nn. 13329 e 13727;

vista la nota dell'Avvocatura Regionale, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 592 del 19.01.09, con la quale veniva trasmessa la sentenza 2691/08 del TAR Puglia, depositata in data 27.11.2008, e notificata in data 09.12.08, nella quale, in accoglimento del ricorso della Italcave, veniva ordinato alla Regione Puglia di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro 30 gg. dalla notifica di tale sentenza;

vista la nota del Dirigente del Servizio Ecologia, prot. n. 16881 del 28.11.08, con la quale avocava a sé la responsabilità del procedimento;

vista la nota del Dirigente del Servizio Ecologia, prot. n. 17981 del 30.12.08, con la quale si comunicava la riapertura del procedimento e la necessità di acquisire:

- integrazioni in ordine all'impianto di inertizzazione;
- parere ARPA sulla questione del percolato;

e si convocava la CdS per il 14.01.09;

vista la nota del Dirigente del Servizio Ecologia, prot. n. 18001 del 31.12.08, con la quale si invitava la Società ad inoltrare all'ARPA ed al Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche la documentazione necessaria all'espressione delle valutazioni finali;

viste le risultanze della quarta Conferenza di Servizi, presieduta dal Dirigente del Servizio Ecologia e tenutasi in data 14.01.09, durante la quale, dopo ampia ed articolata discussione in ordine alle due osservazioni riportate nella nota prot. n. 17981 di convocazione della CdS, succitata:

1. la Società forniva la seguente integrazione in ordine all'impianto di inertizzazione (acquisita al prot. n. 343 del 15.01.09):
 - Schede tecniche processo di inertizzazione rifiuti;
2. il Comune di Statte si impegna, entro 24 ore, a fornire ad ARPA la relazione sulla quale esprimere le valutazioni sulla questione del percolato;

vista la nota del Dirigente del Servizio Ecologia, prot. n. 316 del 14.01.09, con la quale venivano trasmesse le risultanze della CdS;

vista la nota del Comune di Statte, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 730 del 21.01.09, con la quale veniva trasmesso all'ARPA quanto necessario per l'espressione delle proprie valutazioni sulla questione del percolato;

vista la nota dell'ARPA, acquisita dal Servizio Ecologia al prot. n. 1494 del 02.02.09, con la quale si confermava che le considerazioni svolte dalla Società Italcave sulla questione percolato sono "corrette e verosimili";

vista la nota del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche, prot. n. 862 del 23.01.09, con la quale si esprimeva parere favorevole alla luce delle integrazioni fornite in sede di CdS del 14.01.09 in merito al processo di inertizzazione rifiuti;

alla luce di quanto rappresentato e considerato che:

- risultano effettuati gli adempimenti previsti dal D.lgs. 59/05 al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo;
- che la documentazione (richiesta dall'Ufficio come da note in atti) è stata prodotta conformemente alla modulistica di cui alla DGR n. 1388/06;
- sono stati acquisiti, nell'ambito del procedimento, tutti i pareri delle istituzioni coinvolte. Tali pareri risultano favorevoli con o senza prescrizioni. Gli unici pareri contrari, formulati dai Comuni di Taranto e Statte, risultano superati, sul piano tecnico-giuridico, alla luce delle puntuali considerazioni svolte dal Comitato di VIA Regionale nelle sedute del 09.10.08 e del 15.10.08 e dagli altri organismi tecnici che hanno preso parte al procedimento;
- la conclusione del procedimento risulta urgente, anche al fine di dare corretta esecuzione alla sentenza del TAR Puglia n. 2691/08;
- rilevato, inoltre, dal decreto di sequestro preventivo che può sussistere il pericolo di tracimazione e crollo degli argini di contenimento;

precisato che:

- le prescrizioni tecniche contenute nell'allegato documento tecnico, "Allegato A", parte integrante del presente provvedimento, tengono conto dei provvedimenti già rilasciati e della normativa vigente in accordo con i principi contenuti nell'allegato 1 del DM 31.01.05; che condizioni, prescrizioni e limiti ivi riportati dovranno essere rispettati secondo modalità e tempistiche nello stesso indicate;
- il presente provvedimento "sostituisce ad ogni effetto ogni autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientali previste dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs n. 334 del 17.08.99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della Direttiva 2003/87/CE di cui all'elenco riportato nell'allegato 2 del D.Lgs n. 59/05";
- l'allegato tecnico "Allegato A", composto di n. 43 (quarantatré) facciate, parte integrante del provvedimento, contiene:

- Paragrafo 1.0: Identificazione dell'Impianto;
- Paragrafo 2.0: Inquadramento Urbanistico, Territoriale, Idrogeologico, Sismico;
- Paragrafo 3.0: Autorizzazioni già conseguite e recepite con il presente provvedimento;
- Paragrafo 4.0: Documenti progettuali di riferimento per il presente provvedimento;
- Paragrafo 5.0: Gestione operativa;
- Paragrafo 5.1.a: Elenco CER per l'impianto di selezione rifiuti;
- Paragrafo 5.1.b: Elenco CER per l'impianto di inertizzazione rifiuti;
- Paragrafo 5.1.c: Elenco CER smaltibili in discarica;
- Paragrafo 5.1.1: Prescrizioni generali sul conferimento;
- Paragrafo 5.1.1.a: Prescrizioni generali sull'impianto di selezione;
- Paragrafo 5.1.1.b: Prescrizioni generali sull'impianto di inertizzazione;
- Paragrafo 5.1.1.c: Prescrizioni generali sul conferimento in discarica;
- Paragrafo 5.2: Prescrizioni operative di chiusura e post-chiusura;
- Paragrafo 6.0: Emissioni in atmosfera;
- Paragrafo 7.0: Gestione acque;
- Paragrafo 7.1: Approvvigionamento acque;
- Paragrafo 7.2: Gestione acque meteoriche;
- Paragrafo 7.3: Gestione scarichi e acque industriali;
- Paragrafo 8.0: Gestione rifiuti prodotti;
- Paragrafo 9.0: Recupero energetico;
- Paragrafo 10.0: Emissioni di rumore;
- Paragrafo 11.0: Monitoraggio Ambientale;
- Paragrafo 12.0: Sistemi di Gestione;
- Paragrafo 13.0: Rischio di incidente rilevante;

- il rinnovo dell'autorizzazione deve essere effettuato ogni 5 anni, ai sensi del D.lgs. 59/2005, art. 9. Per le attività inerenti allo smaltimento in discarica annessa all'impianto complesso, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.lgs. 59/05, l'autorizzazione ha efficacia fino al raggiungimento del profilo finale e comunque per la durata massima di 5 anni;

- il D.lgs. n. 59/05 all'articolo 18 prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria dell' Autorizzazione Integrata Ambientale e per i successivi controlli sono a carico del gestore, e che le modalità e le tariffe relative devono essere fissate con decreto ministeriale;

- con DGR n. 1388 del 19.09.06 la Giunta Regionale ha disposto che, nelle more dello specifico Decreto Ministeriale concernente le tariffe per le istruttorie relative alle autorizzazione integrata ambientale, i

gestori richiedenti dovranno provvedere al versamento a favore della Regione a titolo di acconto, con il rinvio del pagamento del saldo, se dovuto, determinando le tariffe fissate dallo Stato;

dato atto che il richiedente ha provveduto al versamento dell'importo come definito al punto precedente, e che di tale versamento è stata prodotta copia della ricevuta;

precisato altresì che l'impianto è soggetto alle garanzie finanziarie, da prestare a favore della Provincia di Taranto nel rigoroso rispetto del Regolamento Regionale 16 luglio 2007 n. 18, i cui parametri di riferimento per la definizione dell'ammontare, nonché tempi e modalità sono riportati nel dispositivo.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28/2001 e s. m. ed i.:
dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

Fatte salve tutte le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di rilasciare alla Italcave S.p.A. con sede legale in Taranto, per le attività previste dal D.lgs. n. 59/05 allegato I, punti 5.1, 5.3 e 5. 4, relativamente all'impianto complesso per il trattamento di rifiuti non pericolosi ubicato nel Comune di Taranto in contrada La Riccia-Giardinello, costituito da:

- impianto captazione biogas, gestito dalla Marcopolo Engineering S.p.A. (solo primo motore);
- impianto di selezione per rifiuti speciali non pericolosi;
- impianto di inertizzazione per rifiuti speciali non pericolosi;
- discarica per rifiuti speciali non pericolosi composta da:

- I lotto: 85.595 mq - 2.616.146 mc
(realizzato/non attivo);
- Il lotto: 126.807 mq - 3.612.298 mc
(da realizzare);

l'Autorizzazione Integrata Ambientale alle condizioni, prescrizioni e modalità, riportate nel presente provvedimento ed allegato tecnico "Allegato A" che costituisce parte integrante dello stesso;

2. che l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni già rilasciate e riportate al punto 3.0 dell'"Allegato A";

3. che la Società è tenuta a rispettare condizioni, prescrizioni e i limiti così come definiti nel presente provvedimento e nell'allegato documento tecnico, "Allegato A", parte integrante del provvedimento medesimo, secondo tempi e modalità indicate, tenendo presente che:

- la discarica oggetto della presente Autorizzazione ha superato positivamente la procedura regionale di VIA, con Determina Dirigenziale n. 338 del 4 giugno 2008, nella quale si è prescritto un conferimento massimo di rifiuti pari a 2.000 t/giorno, e che tale valore limite va assolutamente rispettato;
- la piattaforma polifunzionale per la selezione e la inertizzazione dei rifiuti, oggetto della presente Autorizzazione AIA, ha superato positivamente la procedura regionale di VIA, con Determina Dirigenziale n. 43 del 20 febbraio 2003, per quanto attiene la selezione ed il trattamento dei soli rifiuti non pericolosi;

- la presente Autorizzazione non consente l'attivazione del secondo motore per il recupero energetico del biogas, che potrà avvenire solamente a seguito di acquisizione di parere dell'Autorità Competente, le cui eventuali prescrizioni dovranno essere rispettate dalla Società Italcave, sebbene l'impianto sia gestito dalla Marco Polo Engeneering Spa, e considerate successivamente, con l'eventuale parere favorevole espresso, come integrazione dell'Autorizzazione rilasciata con il presente atto;
- la presente Autorizzazione non consente la realizzazione di un impianto di trattamento del percolato;
- il nuovo lotto (II lotto) da realizzarsi nell'ex deposito di "pet coke" dovrà garantire i requisiti di sicurezza in accordo a quanto previsto dal D.lgs. 36/03 e che pertanto, prima dell'allestimento dello stesso, il gestore dovrà fornire agli Enti di controllo evidenze in merito. In particolare dovrà essere effettuata idonea caratterizzazione delle aree oggetto di deposito pet coke, ai sensi di quanto previsto dal d. lgs. n. 152/06, le cui risultanze dovranno essere formalmente approvate dalle autorità competenti;
- durante l'esercizio dovrà essere effettuato idoneo monitoraggio atto a verificare che le condizioni di stabilità dei fronti della ex-cava non comportino rischi;
- prima dell'avvio delle operazioni di conferimento dei rifiuti, la strada di accesso alla discarica dovrà essere adeguata alla previsione di traffico dovuto al passaggio di mezzi pesanti;
- prima dell'avvio dell'esercizio dovrà essere redatto e tenuto a disposizione degli Enti preposti al controllo e alla vigilanza il documento di valutazione del rischio ed inoltre dovrà essere assicurata ogni iniziativa utile a ricondurre l'impianto nelle forme di gestione ordinariamente approvate, avendo particolare cura di evitare la tracimazione dagli argini di contenimento realizzati;

4. che la presente autorizzazione ha validità di 5 anni;

5. che la Società è tenuta a prestare, a favore della Provincia di Taranto, le garanzie finanziarie in conformità e nel rigoroso rispetto di quanto stabilito dal Regolamento Regionale 16 luglio 2007 n. 18. Tali garanzie devono essere prestate in uno dei modi previsti dall'art. 1 della Legge n. 348/1982 così come riportato al punto 3, "Allegato A" del predetto R.R. In particolare le garanzie potranno essere prestate da aziende di credito o da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.

Per la definizione dell'ammontare da parte dell'Amministrazione Provinciale di Taranto, si riportano di seguito i parametri di riferimento, tenendo presente che la presentazione e l'accettazione delle garanzie, da parte del citato Ente, è condizione determinante per l'efficacia del presente provvedimento:

- Superficie primo lotto: 85.595 mq;
- Superficie secondo lotto: 126.807 mq;
- Superficie totale discarica: 207.712 mq;
- Volume primo lotto: 2.616.146 mc;
- Volume secondo lotto: 3.612.298 mc;
- Volume totale discarica: 6.228.444 mc;
- capacità complessiva di trattamento tramite impianti diversi dall'incenerimento:
rifiuti non pericolosi: 80.000 t/a
- capacità complessiva di stoccaggio
istantaneo (D15 o R13):
D15 (rifiuti non pericolosi): 1.200 t
R13 (rifiuti non pericolosi): 3.600 t
- attività di recupero (da R2 a R9)
rifiuti non pericolosi: 120.000t/a

le garanzie finanziarie dovranno essere presentate:

- entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio dell'AIA per il primo lotto;
- entro 60 (sessanta) giorni dal collaudo per il secondo lotto;
- entro 60 (sessanta) giorni dal rilascio dell'AIA o dal collaudo funzionale per gli impianti di inertizzazione

e selezione;

6. che la mancata presentazione delle garanzie finanziarie di cui al punto 5, entro i suddetti termini, comporta l'applicazione di quanto stabilito nell'allegato "A" punto 4, comma 2 del R.R. n. 18/07;

7. che la ditta è tenuta al puntuale rispetto delle comunicazioni, inerenti le modifiche dell'impianto, secondo quanto previsto dell'art 10 del D.lgs. 59/05;

8. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente Autorizzazione e di ogni suo successivo aggiornamento presso il Servizio Ecologia della Regione Puglia e presso la Provincia di Taranto e presso il Comune di Taranto;

9. di notificare il presente provvedimento alla Italcave S.p.A. a cura del Servizio Ecologia;

10. di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia di Taranto, ai Comuni di Taranto e Statte (TA), all'ARPA Puglia e Dipartimento Provinciale di Taranto, alla ASL TA/1 competente per territorio, ai Settori Regionali Industria e Energia, Agricoltura, Gestione Rifiuti e Bonifiche;

11. di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale;

12. che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale e i dati relativi al monitoraggio ambientale devono essere depositati e resi disponibili per la consultazione del pubblico presso la Provincia di Taranto e presso il Comune di Taranto;

13. che l'Arpa Puglia - Dipartimento Provinciale di Taranto e la Provincia di Taranto, ognuno nello svolgimento delle funzioni proprie istituzionali, svolgono il controllo della corretta gestione dei rifiuti da parte del Gestore, ivi compresa l'osservanza di quanto riportato nel presente provvedimento;

14. che l'Arpa Puglia, cui sono demandati i compiti di vigilanza e controllo, accerterà ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.lgs. 59/05, quanto previsto e programmato nella presente Autorizzazione (con particolare riferimento all'art. 7, comma 6 dello stesso Decreto) con oneri a carico del gestore;

15. che il presente atto sia pubblicato sul BURP;

16. che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 7.08.1990 n. 241 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della Normativa Nazionale e Regionale e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Dirigente del Servizio Ecologia
ing. Antonello Antonicelli